

DICHIARAZIONI

Modello Irap 2016: ripartizione territoriale dell'imposta

di Federica Furlani

L'articolo 15 D.Lgs. 446/1997 stabilisce che **l'Irap è dovuta alla regione** (o provincia autonoma) **nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato**.

Il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le **regole dettate dall'articolo 4, comma 2**, del decreto, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Per quanto riguarda le **imprese industriali e commerciali** (comprese le *holding* industriali) e i **lavoratori** autonomi, il criterio è quello della "localizzazione" della forza lavoro.

Il riparto tra regioni va quindi effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili** spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi**, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni **vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali** (articolo 12 L. 153/1969 come sostituito dall'articolo 6 D.Lgs. 314/1997): vanno pertanto considerati gli imponibili previdenziali con esclusione delle quote di accantonamento Tfr, dei contributi al fondo pensionistico per incentivare l'esodo dei lavoratori e degli eventuali risarcimenti danno.

Si devono comprendere nelle retribuzioni:

- **i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;**
- **i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;**
- **gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.**

I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro si assumono per **l'importo contrattualmente spettante**.

Nel calcolo delle retribuzioni vanno **escluse** quelle relative al **personale dipendente distaccato presso terzi** ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro interinale.

La ripartizione territoriale del valore della produzione (e quindi dell'Irap) va pertanto effettuata secondo la seguente formula:

valore della produzione netta	x	Retribuzione, compensi, utili relativi al personale impiegato nelle regione
		Ammontare complessivo delle retribuzioni di cui al rigo IS 10 col. 2

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

Per quanto riguarda le **banche**, il riparto va effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare, rilevato alla data di chiusura del periodo d'imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la clientela presso gli sportelli operanti nell'ambito di ciascuna regione** (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo di tutti i depositi in denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato.

È necessario a questi fini tener conto dei depositi a risparmio liberi e vincolati, dei certificati di deposito e buoni fruttiferi, dei conti correnti passivi liberi e vincolati e dei titoli (azionari, obbligazionari, altri) in conto deposito (in custodia, in amministrazione, in garanzia, eccetera).

Per le **società ed enti finanziari** il riparto va invece effettuato in **misura proporzionalmente corrispondente**:

- **agli "impieghi"** – intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, *factoring*, *leasing*, eccetera) – effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione (o provincia autonoma)
- ovvero **agli "ordini"**, successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni (o provincia autonoma).

Per quanto riguarda le **imprese di assicurazione**, il riparto territoriale del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell'ammontare dei **premi raccolti dagli uffici dell'impresa** (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione (o provincia autonoma), rispetto all'ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell'impresa nel territorio dello stato.

Nel **settore agricolo**, e solo per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali) è necessario infine far riferimento **all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma)**. Per i titolari di reddito di impresa, si rimanda a quanto previsto per le imprese industriali e commerciali.

Quando l'Irap è dovuta in più regioni, **il versamento va effettuato indicando della "Sezione Regioni" del modello F24 il codice della regione alla quale spetta l'imposta più elevata**; sarà poi cura dell'Amministrazione finanziaria effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione Irap, in particolare sulla base dei dati contenuti nel **quadro IR**.